



COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. **64** Reg. Delibere in data **23/12/2014**

**Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N° 191 DEL 23/12/2009 (FINANZIARIA 2010).**

**INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 19 DEL 28.06.2010**

L'anno duemilaquattordici, addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: STEFANO FAVARO, FABIO BURIOLA, GIULIA NARDI

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
- l'articolo 30 del D.Lgs, n. 267 del 2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000, sulla competenza del Consiglio in materia di convenzioni per l'esercizio associato di compiti e funzioni tra la Provincia e i Comuni;

### PREMESSO quanto segue:

- l'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge n° 448 del 23/12/1998, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della Legge n° 488 del 23/12/1999, prevede il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento nei Comuni non metanizzati ricompresi nella zona climatica "E" così come definita dal D.P.R. n° 412/93 ed individuati con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
- il beneficio è altresì applicabile, ai sensi di quanto precisato dall'articolo 4, comma 2 del decreto legge n° 286 del 20/09/2000 (convertito dalla Legge n° 354 del 23/11/2000), alle frazioni non metanizzate di Comuni metanizzati, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consigliare, ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;
- negli anni successivi, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno operato l'estensione del beneficio sul prezzo di vendita di gasolio e GPL da riscaldamento alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la Sede Minicipale;
- la Legge Finanziaria per l'anno 2010, ed il Decreto Legge "Milleproroghe" approvato alla fine del 2009 (D.L. n° 194/09), non hanno operato l'estensione dei benefici a tutte le frazioni non metanizzate, compreso quindi il centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, limitandola alle sole zone non metanizzate situate fuori dal centro abitato;

Visto che la Legge Finanziaria 2014, analogamente alla Finanziaria 2013 - 2012 - 2011 - 2010, non ha prorogato le disposizioni in materia concernenti le agevolazioni per l'acquisto di gasolio e GPL combustibili da riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nel centro abitato ove ha sede la Casa Comunale;

Visto il D.P.R. n° 412/1993 che individua i Comuni ricadenti nella zona climatica "E", ed

accertato che il Comune di Ponte di Piave ricade in tale zona climatica;

Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n° 11 del 26/04/2010 e n° 19 del 28/06/2010 che individuavano le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per gli acquisti del gasolio e del GPL da riscaldamento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 18/12/2014 con la quale veniva modificata la delimitazione del centro abitato del Capoluogo limitatamente lungo la S.P. 34 "Sinistra Piave", riportando la delimitazione stessa all'individuazione di cui alla delibera di Giunta comunale n. 185 del 21.06.1993.

Considerato che per mero errore di individuazione in entrambe le deliberazioni e nelle precedenti non venivano individuati alcuni edifici ricadenti in aree non metanizzate ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali;

Ritenuto di dover integrare e modificare l'elenco allegato alla Delibera del C.C. n° 19 del 28/06/2010 con l'inserimento dei sottoriportati edifici individuati in zone del territorio comunale non metanizzate onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di gasolio e GPL da riscaldamento, come sotto riportate:

- Via Roma dal n. 219 al n. 230;
- Via Risorgimento i numeri 9 e 10;
- Via Marconi i numeri 39, 41, 43, 45, 47 e 48;
- Via Ronche di Sotto dal n. 2 al n. 21;
- Via Jesolo i numeri 6, 17 e 24;
- Via Di Mezzo il n. 27 e dal n. 37 al n. 65 e dal n. 32 al n. 64;
- Via Borgo Rinaldini il n. 10/a;
- Via San Romano i numeri 10 e 12

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udita la breve relazione del Sindaco;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti (per alzata di mano da n. 12 Consiglieri e verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan)

#### DELIBERA

1. di individuare, per le ragioni di cui in premessa e ad integrazione della precedente deliberazione del C.C. n° 19 del 28/06/2010, le zone del territorio comunale non metanizzate onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto del gasolio e del GPL da riscaldamento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 191 del 23/12/2009 (Legge Finanziaria 2010), comprensive delle integrazioni e rettifiche soprariportate come specificato nell'allegato elenco;
2. di confermare quanto ribadito nel deliberato di cui al suddetto atto e cioè che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione e che sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni, effettivamente prive di servizio, ricadenti

fuori da una fascia di 50 ml misurata lateralmente all'asse del tratto di strada metanizzata e comunque quando l'area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada metanizzata;

3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e Artigianato;

\*\*\*

Data l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti (espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri e verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Paola Roma

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Domenica Maccarrone

\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 17/12/2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GEOM. CELLA MAURIZIO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 17/12/2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOMENICA MACCARRONE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOMENICA MACCARRONE

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOMENICA MACCARRONE